



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL
PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO
Servizio Centrale del Personale

DIPARTIMENTO PROVINCIALE Ufficio XIV
DEL MINISTERO ECONOMIA FINANZE
VERONA
- 7 LUG 2003
Prot. n. 545/s

Prot. n.: 48119
Allegati:

Sep.
Roma, 27 GIU 2003

Al

Dipartimento Provinciale del
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Lungadige dei Capuleti, 11
37122 VERONA

OGGETTO: Inquadramenti Legge 312/80 – Interessi legali e rivalutazione monetaria sulle differenze tardivamente corrisposte.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 136 del 17 maggio 2001, ha dichiarato incostituzionale l'art. 26, comma 4, della Legge 448/98 che disponeva, tra l'altro, il diniego di corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme erogate in applicazione dell'art. 4, comma 8, della Legge 312/80.

Questo Servizio Centrale, al fine di dare una corretta applicazione alla citata sentenza, ha provveduto a richiedere all'Avvocatura Generale dello Stato apposito parere, soprattutto in merito alla prescrizione quale istituto giuridico di carattere generale applicato anche agli emolumenti da corrispondere ai pubblici dipendenti.

Con nota del 26 settembre 2001 il citato Organo legale, ai fini del riconoscimento del diritto agli oneri indennitari nei confronti del personale dipendente, ha precisato che:

- ✓ La sentenza della Corte Costituzionale non ha influenza sul corso della prescrizione del diritto agli interessi e rivalutazione;
- ✓ La prescrizione del diritto agli interessi e rivalutazione è iniziata a decorrere dall'8 novembre 1988, data di pubblicazione della delibera della Commissione paritetica competente ad individuare la corrispondenza tra i profili professionali e le qualifiche del